DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1976

che autorizza in particolare la Repubblica francese ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di trifoglio bianco e di trifoglio violetto che non soddisfano alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie

(I testi in lingua francese, danese e olandese sono i soli facenti fede)

(76/942/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 75/444/CEE del Consiglio del 26 giugno 1975 [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica francese,

considerando che in Francia nel 1976 la produzione di sementi della categoria «sementi certificate» di trifoglio bianco della sottospecie «Trifolium repens L. var. giganteum» e di trifoglio violetto «Trifolium pratense L.» è deficitaria ed è quindi insufficiente ai fini dell'approvvigionamento nazionale;

considerando che è impossibile coprire in modo soddisfacente il fabbisogno ricorrendo a «sementi certificate» provenienti da altri Stati membri od anche da paesi terzi ed appartenenti a varietà incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali francesi delle varietà;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare la Repubblica francese ad ammettere, fino al 31 luglio 1977, la commercializzazione di sementi di trifoglio bianco della sottospecie succitata e di trifoglio violetto, soggette a requisiti ridotti;

considerando che è pure necessario autorizzare altri Stati membri, che hanno possibilità di fornire alla Francia sementi di trifoglio violetto soggetti a requisiti ridotti, ad ammetterne la commercializzazione, sempreché siano destinate esclusivamente alla Francia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e per i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Repubblica francese è autorizzata ad ammettere, fino al 31 luglio 1977, la commercializzazione nel proprio territorio:

a) di un massimo di 400 tonnellate di «sementi commerciali» di trifoglio bianco della sottospecie «Trifolium repens L. var. giganteum»;

b) di un massimo di 1 000 tonnellate di sementi di trifoglio violetto (Trifolium pratense L.) della categoria «sementi commerciali» o della categoria «sementi certificate» della prima generazione appartenenti a varietà che non figurano né nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» né nei cataloghi nazionali francesi delle varietà.

L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione «destinate esclusivamente alla Francia».

2. Il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi sono parimenti autorizzati, alle stesse condizioni, ad ammettere la commercializzazione nel rispettivo territorio di un massimo di 1 000 tonnellate di sementi di trifoglio violetto, sempreché siano destinate esclusivamente alla Repubblica francese. L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione «destinate esclusivamente alla Francia».

Articolo 2

La Repubblica francese, il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione prima del 1° novembre 1977 i quantitativi di sementi commercializzate nei rispettivi territori ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica francese, il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(2) GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.